

COPIA

Delibera n°45
in data 29 settembre 2017

Comune di Crocetta del Montello
PROVINCIA DI TREVISO

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Contabilità. Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgvo 175/2016 modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute

L'anno duemiladiciassette, addì 29 settembre alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, con inviti in data 24 settembre 2017 si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale esegue l'appello:

TORMENA MARIANELLA PRESIDENTE

N°	Cognome e nome	Pres	Ass.	N°	Cognome e nome	Pr es.	Ass .
1	D'AMBROS O DENIS	X		7	VENTURIN PASQUALINO	X	
2	ZANELLA SIMONE	X		8	FRITZ GIANCARLO	X	
3	SAVARIS ELENA	X		9	MAZZOCATO EUGENIO	X	
4	MASIN STEFANO	X		10	DE FAVERI MARIA GIOVANNA		X
5	GALLINA FEDERICA	X		11	GAZZOLA MASSIMO	X	
6	MONDIN ANDREA	X		12	VENTURIN ALESSANDRO	X	

Partecipa alla seduta il ViceSegretario Generale dott. Mario Favaro

La dott.ssa Marianella Tormena nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Gallina Zanella e Gazzola

n° 10978 registro atti pubblici.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.134 D.Lgs. n.267/2000)

Io sottoscritto messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Crocetta del Montello ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi.

Addì 71.6.2018

IL MESSO NOTIFICATORE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO che con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto Correttivo") è stato emanato il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

RILEVATO che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

TENUTO ALTRESÌ CONTO che devono essere alienate od oggetto delle sopra citate misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che la Corte dei conti – alla quale compete, assieme alla struttura nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica del puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del T.U.S.P. – ha approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del

19.7.2017 un modello di atto di ricognizione e relativi esiti ex art. 24 T.U.S.P. che dovrà essere allegato alla deliberazione consigliare;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 (Tuel), che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 del Tuel, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

RICHIAMATE le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto Comunale;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'atto di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P. - redatto sul modello approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 - allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'atto di intervento ex art. 9 L. 241/1990 ricevuto in data __.9.2017 prot. n. ____ dal socio privato di Asco Holding S.p.a. Plavisgas s.r.l. (indirizzato a tutti i comuni soci della società) ed integrato in data 19.9.2017;

RILEVATO che l'intervento suddetto appare inammissibile non potendo Plavisgas ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P., che non incide e non può incidere

sulla partecipazione in Asco Holding S.p.a. detenuta da Plavisgas né sul valore della stessa; evidenziato in proposito che, al contrario, la stessa Plavisgas nell'atto di intervento afferma che la soluzione della fusione di Asco Holding con Asco TLC potrà essere di beneficio per l'interveniente (*'Paradossalmente Plavisgas potrà essere tra i beneficiari ma scopo precipuo ... è rendere evidente che ... tali danni ai soci pubblici e tutti i benefici per i soci privati...'*, pag. 5 atto di intervento); RITENUTO non di meno di valutare le osservazioni esposte nell'atto di intervento suddetto, la cui confutazione è già contenuta nell'atto di ricognizione allegato A alla presente deliberazione e nelle motivazioni ivi esposte, alle quali vanno aggiunte le seguenti considerazioni:

- a) non corrisponde al vero che Asco Holding S.p.a. abbia suggerito a codesto Comune di adottare, quale misura di razionalizzazione ex art. 20 T.U.S.P., la fusione di Asco Holding con la controllata Asco TLC; tale soluzione, che è contenuta nell'atto ricognitivo allegato A, è il frutto dell'autonoma valutazione di codesto Comune;
- b) non è condivisibile la ricostruzione secondo cui la normativa vigente impedirebbe alle pubbliche amministrazioni e in particolare ai comuni l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgano attività commerciali; il T.U.S.P. consente il mantenimento anche di tali partecipazioni, purché rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo testo unico (e vagliati nell'atto di ricognizione di cui sopra); in particolare il T.U.S.P. contempla le società che svolgano *'servizi di interesse generale'*, i quali nella definizione accolta dal T.U.S.P. (art. 2, comma 1, lett. h e i) comprendono i servizi *'erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato'*;
- c) non sono condivisibili le osservazioni secondo cui l'oggetto sociale di Asco Holding sarebbe troppo ampio e secondo cui non potrebbe essere valutata l'attività svolta dalle società controllate da Asco Holding non essendo quest'ultima società a controllo pubblico. Invero, poiché la società svolge le attività previste dal proprio oggetto sociale (che sono riconducibili ai servizi di interesse generale) non direttamente ma attraverso società controllate (come previsto dallo statuto medesimo), è logico tenere in considerazione l'attività svolta dalle controllate; va aggiunto che la Corte dei conti, nel modello di atto di ricognizione approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017, nelle parti relative all'attività svolta richiede espressamente di descrivere l'attività effettivamente svolta;
- d) le osservazioni rispetto all'esiguità della partecipazione di codesto Comune (e degli altri comuni soci), non sono pertinenti in quanto non considerano la compagine societaria nel suo complesso e la distribuzione delle partecipazioni tra i soci: Asco Holding è partecipata al 90,93% da 91 Comuni (compreso codesto Comune) i quali hanno interessi omogenei

rispetto alla società (tutti appartengono al medesimo territorio; tutti sono concedenti del servizio di distribuzione del gas gestito dalla concessionaria AP Reti Gas, controllata da Asco Holding); nessuno dei Comuni soci ha una partecipazione superiore al 2,75%. L'estrema frammentazione della partecipazione tra i soci esclude che vi sia alcun socio egemone e ciò, unitamente all'omogeneità degli interessi dei soci pubblici, consente a ciascun Comune socio (ed anche allo scrivente) di far valere efficacemente nell'ambito della società gli interessi della propria comunità e di perseguire le proprie finalità istituzionali. Per questo è altresì non corrispondente ai fatti l'osservazione secondo cui la partecipazione di codesto Comune in Asco Holding sarebbe meramente *'passiva'*;

- e) non sono condivisibili le considerazioni circa l'attività di distribuzione del gas - che è invero una attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas in codesto Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding) – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;
- f) in particolare non sono condivisibili le considerazioni contenute nel parere del prof. Domenichelli e dell'avv. Zago, allegato all'integrazione del 19.9.2017 all'atto di intervento, relativa al progressivamente esautorato ruolo degli enti locali nell'ambito del servizio di distribuzione del gas. Infatti nell'attuale quadro normativo, gli enti locali svolgono, tra le varie, una funzione preponderante nella determinazione del valore di rimborso delle reti e degli impianti. Emblematica del ruolo fondamentale e attivo degli enti locali è la previsione di cui all'art. 5, co. 14 del DM 226/2011 (nonché dell'art. 1, comma 16, del DL n. 145 del 2013) che impone all'ente locale di trasmettere le valutazioni sul valore della rete all'AEEGSI, qualora il valore di rimborso calcolato risulti maggiore del 10% del valore della tariffa dell'autorità (c.d. RAB). Ugualmente gli enti locali determinano gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata della concessione e lo stato del proprio impianto di distribuzione, elementi che l'ente deve trasmettere alla stazione appaltante ai fini della gara. Senza contare le fondamentali funzioni di indirizzo e di programmazione riconosciute agli enti locali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- g) per quanto riguarda l'attività di vendita di gas naturale, il parere non considera che l'attività preponderante viene svolta a favore dei cosiddetti *'clienti aventi diritto alla tutela'* ovvero *'clienti vulnerabili'*, che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi;

- h) l'atto di intervento censura l'ampiezza dell'oggetto sociale di Asco TLC senza considerare che l'attività effettivamente svolta dalla società e in particolare che la stessa ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica (che interessa anche il territorio di codesto comune) e cioè una infrastruttura di grande importanza per lo sviluppo economico e sociale della comunità;
- i) le considerazioni sul fatto che dal punto di vista economico la soluzione della fusione con Asco TLC sarebbe una scelta irragionevole e che sarebbe più conveniente, appaiono illazioni non supportate da fatti o argomenti concreti.

VERIFICATO che secondo il predetto atto ricognitivo, allegato A) alla presente deliberazione, e per le motivazioni ivi esposte – da intendersi qui integralmente riportate - gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

1) Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

Alto Trevigiano Servizi srl alla luce dell'avvenuta razionalizzazione mediante fusione per incorporazione della società Schievenin Alto Trevigiano srl in data 29/07/2017.

La società ATS srl, interamente partecipata dai comuni del comprensorio, produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D, Lgs n. 175/2016, subentrando in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci che gestite attraverso società o consorzi;

Alla data attuale non vi è alcun ente e/o società che svolga un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato per cui il mantenimento della partecipazione è da ritenersi strategico per il perseguimento di un interesse generale;

2) Partecipazioni che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

Schievenin Alto Trevigiano srl. La società Schievenin Alto Trevigiano srl in sigla SAT srl, interamente partecipata da enti locali, fu costituita nel 2006 in attuazione dell'art. 113 del TUELL al fine di garantire una netta separazione, in materia di produzione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra la proprietà degli impianti e delle reti e la gestione degli stessi impianti e delle reti, fattore che ha garantito il mantenimento della partecipazione fino a tutto il 2016;

Nell'ottica di razionalizzazione delle società partecipate, nel corso del 2016 è stato avviato un progetto che ha portato alla fusione tra la società ATS srl e SAT srl mediante incorporazione di quest'ultima;

Asco Holding S.p.a. La partecipazione in Asco Holding S.p.a. non può essere mantenuta, senza l'adozione di alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., in

quanto la società versa nella situazione di cui all'art. 20, comma, 2 lett. b), T.U.S.P. (*‘società che risultino prive di dipendenti’*).

3) Misura prevista, azioni per attuare la misura, tempi di attuazione della misura:

Asco Holding S.p.a. Fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Asco TLC è società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b)(assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

Per attuare la misura di razionalizzazione codesto Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.: (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione; (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione; (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.; (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione.

I tempi di attuazione della misura sono di un anno dalla data della presente deliberazione.

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino di Treviso “Priula”, partecipato dal Comune di Crocetta del Montello con la quota dell'1,15%, con riferimento agli adempimenti relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, è da ritenersi l'Ente pubblico titolare per legge della ricognizione, sostituendosi di fatto ai singoli Comuni partecipanti;

RITENUTO quindi, per le motivazioni di cui sopra, di escludere dalla ricognizione la società partecipata indirettamente, denominata Contarina spa, partecipata al 100% dal Consiglio di Bacino di Treviso “Priula”;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera consiliare n. 9 in data 28/04/2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Il Sindaco-Presidente introduce il 4° punto dell'Ordine del Giorno odierno che riguarda i processi di "Revisione delle partecipate". Si tratta di un adempimento previsto dalla recente legge "Madia" che prevede che i Comuni provvedano a verificare la congruità della loro partecipazione a società terze.

Ricordo che Crocetta del Montello possiede delle partecipazioni su Ats, Contarina, Priula, ma la maggiore entità di riscossione la troviamo in Asco Holding.

La legge dice esistono delle condizioni, delle fattispecie che non permettono ad un Comune di partecipare a delle società e queste condizioni rinviano a concetti come "l'effettiva utilità e beneficio".

Per quanto riguarda Asco Holding quasi tutti i Comuni della Marca trevigiana fanno parte di questa società.

Noi quindi dobbiamo valutare l'opportunità alla partecipazione a questa società che attualmente ci vede con una percentuale del 2,2% essendo Crocetta socio fondatore.

E' stato verificato nelle sedi opportune che l'Asco non ha propri dipendenti e questo comporterebbe delle conseguenze con la conseguenza che sono state effettuate delle proposte per inglobare altra realtà.

E' entrato inoltre per la prima volta un socio privato l'Avigas che possiede un 8,6% e che esercita, come avete visto, un contraddittorio interno.

Si tratta in sostanza di compiere delle valutazioni riguardanti il destino che si vorrà dare alla Holding, ricordando bene che esso è molto importante per il Comune di Crocetta del Montello.

Ci potranno essere fusioni che, a seconda delle scelte che si adotteranno daranno un destino diverso, e vista l'importanza dei dividendi per noi "vitali", siamo, come Comune, propensi alla fusione con l'Asco Tlc.

Il socio privato non è dello stesso avviso, ma noi riteniamo che, rispetto ad altre fusioni che poi potrebbero passare in borsa e sfuggire alla valenza, alla finalità sociale, questa sia una via cautelativa per i nostri concittadini.

Quindi la via che da il Consiglio è quella di sostenere la fusione con Asco Tlc.

Il consigliere Mazzocato Eugenio interviene spiegando che la questione possiede un retroterra ingarbugliato alla radice del quale si scorge un conflitto interno tra i Soci e si intravede che per Comuni e privati non ci saranno situazioni facili.

Personalmente non condivido lo scontro politico in atto che rovescia decisioni strategiche sui Sindaci scaricando su di loro responsabilità quando, invece, lo scenario dovrebbe essere prettamente economico essendo coinvolte una società che è quotata in borsa e una seconda che ne detiene il 61%.

Ritengo non veritiero che i vertici di Asco Holding non abbiano suggerito nulla al riguardo. Andare, poi, a deliberare su qualcosa che è in piena vertenza legale credo sia poco tempestivo e soprattutto pericoloso.

Ritengo che nessuno ci toglie anche la facoltà di fare un gruppo di sindacato tra Comuni. Andare a fondersi in società piccola solo per dire “rimane nostra” è un assurdo e anche pericoloso.

Perciò penso che la delibera dovrebbe essere più neutrale possibile, dovrebbe essere una presa d'atto della situazione e si dovrebbe lasciare che la matassa venga districata dall'Assemblea dei soci di Asco Holding, dal consiglio di amministrazione di Asco Piave spa e dai vari istituti legali prima che ci possa anche essere qualche ricorso o persino richiesta di danni.

Quindi fermo restando che bisogna rispettare la normativa, nessuno ci obbliga a vendere la Holding, magari transitando per un accordo tra Comuni. Il mio voto è contrario a questa proposta, perché essa è frutto solo della valutazione di una parte politica e perché si tratta di una società particolarmente forte e che ha bisogno di un management di elevato spessore mentre negli ultimi anni si sono viste personalità non particolarmente all'altezza.

Il Sindaco-Presidente risponde che le scelte che vengono compiute non appartengono ad una parte politica ma si tratta di scelte di territorio e di tutela degli interessi di questo territorio.

I Comuni sono tenuti a prendere una decisione, quindi la dobbiamo prendere.

La proposta del Patto dei Sindaci potrebbe essere presa in considerazione dopo questo passaggio, adesso però si deve approvare. Ritengo che se Asco dovesse essere portata in borsa i dividendi potrebbero non essere più quelli che oggi consentono ai Comuni di affrontare i problemi del nostro territorio

Il consigliere Gazzola Massimo annuncia che il suo Gruppo voterà a favore di questa proposta perché è importante ed esiste un interesse che è giusto difendere affinché la società rimanga pubblica, ma vorremmo sottolineare che ci si riduce all'ultimo giorno per prendere una decisione, quando da tempo si poteva discutere e magari trovare anche un quadro più definito e sicuro.

Il consigliere Venturin Alessandro sottolinea la difficoltà di una decisione all'ultimo minuto con scarse certezze giuridiche. Ed una domanda: ci sono garanzie che questa cordata non impugni questa fusione?

Il Sindaco-Presidente risponde che il futuro darà indicazioni anche qualora si debba aggiustare il tiro. Confida nel “sentire” e nel senso di responsabilità verso il proprio territorio dei Sindaci, delle Amministrazioni, perché mai come ora cercano di salvare quel poco che hanno.

Ricorda che solo l'8% è privato, il rimanente appartiene ai Comuni e tutti loro hanno percentuali equilibrate senza squilibri con figure troppo preminenti.

Il consigliere Gazzola Massimo si rifà a quanto già detto in altre occasioni e passate amministrazioni, ovvero che essendo il Sindaco il rappresentante del comune nelle riunioni di queste società riferisca poi, (magari almeno una volta l'anno in Consiglio comunale di quali siano le situazioni)

Il Sindaco-Presidente ritiene veramente da realizzarsi e pensa che si potrebbe fare dopo aver in mano la sintesi delle decisioni della società.

Il consigliere Mazzocato Eugenio interviene dicendo che ci sono 91 comuni e pochi soci privati che valgono l'otto per cento. Ci sono 32 comuni che hanno il 75% del capitale e determinano il cammino della società.

Se pure Asco Holding continuerà a distribuire questi soldi, chi svolge le attività di business è l'Asco Piave, I Sindaci si fondono, ma si nascondono davanti ad un paravento dicendo è una società finanziaria, ma svolge anche lavoro sociale.

Credo che prima di arrivare a questo Sindaci e Consigli comunali dovevano essere informati e dovevano venire evitate le scaramucce di tipo prettamente politico, perchè da più di un anno all'interno di Asco Piave e Asco Trading si salvano poltrone solo per fini politici.

Poi ad un certo punto si chiamano i Consigli comunali a decidere su un argomento che, invece riguarda:

a. la legislazione quindi avvocati

b. i manager che stanno gestendo la società che avrebbero dovuto frequentare i consigli comunali e dire quale sia la reale situazione. Invece siamo qui a decidere senza informazione, mentre c'è un gruppo di avvocati pronti a fare causa.

Preferisco fare come il sindaco di Spresiano che ha deciso di aspettare, perchè non possiamo essere noi a risolvere questa questione.

All'interno di Asco avevo già 8 anni fa suggerito un patto tra Comuni e probabilmente non si sarebbe arrivati all'attuale situazione: far saltare la testa ad un Presidente, sfiduciare un Consiglio di amministrazione.

Il Sindaco mette ai voi la delibera

Il Sindaco-Presidente passa alla votazione:

presenti	12
favorevoli	11
contrari	1 (Mazzocato Eugenio)
astenuiti	0

Per l'immediata esecutività:

presenti	12
favorevoli	11
contrari	1 (Mazzocato Eugenio)
astenuiti	0

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da atto di ricognizione allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di mantenere le seguenti partecipazioni:

– società Alto Trevigiano Servizi srl dando atto che a seguito di fusione per incorporazione della società Schievenin Alto Trevigiano srl, avvenuta in data 29/07/2017, la quota di partecipazione è pari al 1,6520 %

3) di adottare per la partecipazione nella società Asco Holding S.p.a. la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione con Asco TLC S.p.a. mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding. Misura da attuare entro un anno dalla presente deliberazione con le modalità indicate nell'atto di ricognizione allegato A) alla presente.

4) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

6) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

7) di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

8) di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
(PROVINCIA DI TREVISO)

PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

II REVISORE UNICO
VERBALE DEL 22/09/2017

OGGETTO: Art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), D.Lgs. n. 267/2000 - Parere sulla proposta deliberativa ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute".

IL REVISORE DEI CONTI

VISTA la proposta deliberativa ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS. N. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE", da adottare entro il 30/09/2017, siccome trasmessa, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), correlata da tutti gli allegati;

VISTO ed ESAMINATO l'allegato (A) di ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Crocetta del Montello alla data del 23 settembre 2016;

DATO ATTO che il Comune di Crocetta del Montello detiene le partecipazioni come di seguito indicato:

Denominazione	Tipologia ente	% Poss.
Asco Holding spa	Società spa	2%
Consiglio di Bacino Priula	Consorzio azienda	1,15%
Consorzio Bim Piave	Consorzio	2,94%
Alto Trevigiano Servizi srl	Società srl	1,56%
Schievenin Alto Trevigiano srl	Società srl	2,78%
Consorzio Bosco Montello	Consorzio ente	20%



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
(PROVINCIA DI TREVISO)

Al Segretario generale

E p.c. Al Sindaco

*E p.c. Al Presidente del C.C.
All'Assessore alle finanze
Al Dirigente del servizio finanziario*

OGGETTO: Trasmissione parere sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.

Si trasmette il parere in oggetto.

Crocetta del Montello 22/09/2017

IL REVISORE UNICO

Dr. Romano Filippi

Che di tali partecipazioni non rispettano i requisiti previsti dagli artt. 4 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016 le seguenti: Schievenin Alto Trevigiano srl; Asco Holding spa

RILEVATO che nella proposta deliberativa di cui in oggetto si chiede di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, dando atto che con tale provvedimento viene mantenuta la partecipazione nella società Alto Trevigiano Servizi srl, senza interventi di razionalizzazione;

RILEVATO che il procedimento seguito nella predetta ricognizione e nella formulazione delle schede ricognitive di cui all'allegato A) è formalmente e sostanzialmente corretto e conforme alla normativa richiamata;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

RILEVATO di dover esprimere il presente parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'art. 127 del vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

VISTA la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), siccome integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

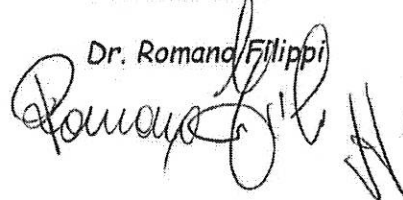
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; lo Statuto comunale; i regolamenti comunali;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta deliberativa ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute*", ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Revisore Unico

Dr. Romano Filippi



ALLEGATI

PROPOSTA DI ATTO DI RICOGNIZIONE.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA RICOGNIZIONE E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI**

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

03.02. Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Fusione/Incorporazione

05.02. Riepilogo

**LINEE GUIDA PER LA RICOGNIZIONE E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI**

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

Comune di Crocetta del
Montello (TV)

Regione:

VENETO

Codice fiscale dell'Ente:

449960269

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/ responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Mario

Cognome:

Favero

Responsabile del Servizio

Recapiti:

Indirizzo:

Via S. Andrea, 1

Telefono:

0423/666623

Fax:

0423/868808

Posta elettronica:

ragioneria@comune.crocetta.tv.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	03215740261	Asco Holding Spa	1996	2,20	Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico.	NO	NO	NO	NO
Dir_2	04163490263	Alto Trevigiano Servizi Srl	2007	1,56	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	NO	SI	SI	NO
Dir_3	00298520263	Schievenin Alto Trevigiano Srl	2007	2,70	Locazione immobiliare di beni propri o in leasing	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

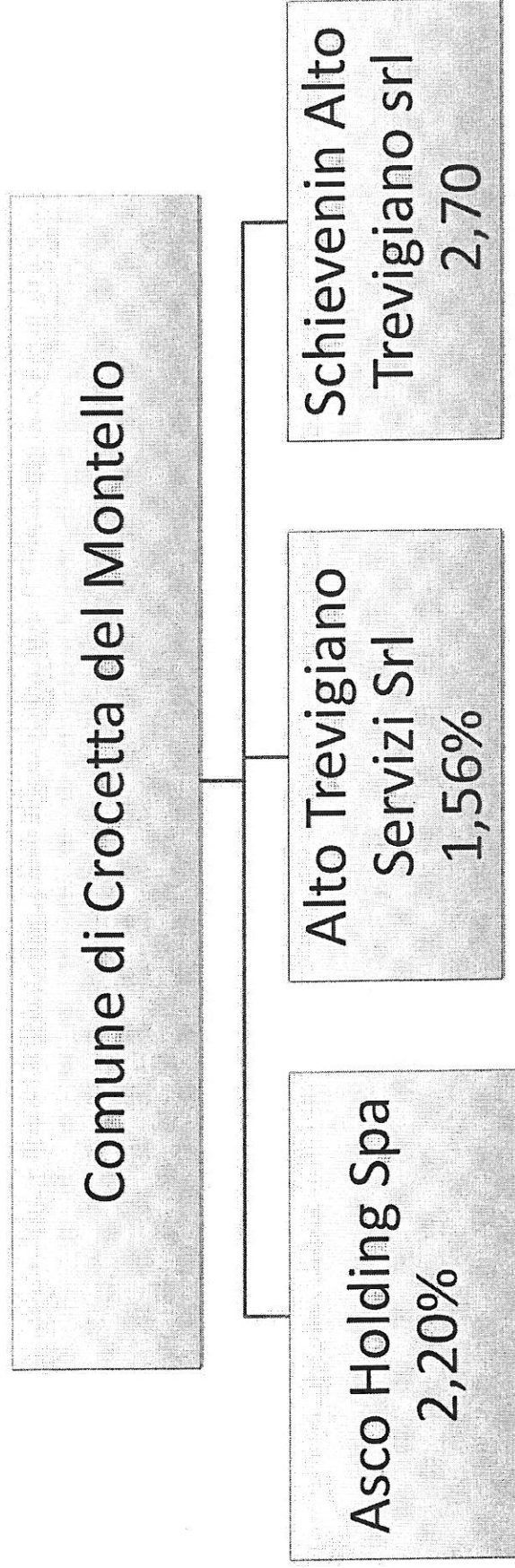
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	ASCO HOLDING S.P.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico.	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o all'espletto delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti:

(a) l'articolo 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 ('Tuell'), attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo. L'art. 13 del Tuell, attribuisce al Comune 'tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico'. L'art. 112 del Tuell stabilisce che gli enti locali 'provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali';

(b) Asco Holding, tramite la controllata AP Reti Gas, è concessionaria per la gestione del servizio di distribuzione del gas in codesto Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding), attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;

(c) Asco Holding, tramite la controllata Asco TLC, ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica, in grado di offrire l'accesso a piattaforme informatiche di ultima generazione, in codesto Comune. La realizzazione e gestione di reti di telecomunicazione a banda larga – che rappresentano infrastrutture strategiche a livello nazionale – è un importante elemento di sviluppo economico e civile della comunità comunale;

(d) in generale, le attività svolte da Asco Holding, rientrano nella nozione di 'servizi di interesse generale', e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Tuell richiamate nella let. a);

(e) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di codesto Comune e degli altri Comuni soci (il 90,93% delle azioni sono detenute da 91 Comuni, compreso lo scrivente, delle Province di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno);

(f) codesto Comune non sarebbe assolutamente in grado di svolgere singolarmente e in altre forme (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) le attività e i servizi forniti dalla Asco Holding; lo svolgimento di tali attività e servizi attraverso Asco Holding è quindi necessario ed è inoltre coerente con il principio dell'aggregazione, previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, let. g) D.LGS. 175/2016);

(g) Asco Holding genera costantemente utili di considerevole ammontare, che per il Comune sono fondamentali per svolgere le proprie funzioni istituzionali. Inoltre l'andamento costantemente positivo della società non rende necessario destinare risorse finanziarie del Comune per sostenerne l'attività.

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, let. a) le attività svolte da Asco Holding rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale (nel solco di quella stabilita dalla normativa dell'Unione Europea), che comprendono le attività nei settori del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni. Inoltre la società, tramite la controllata AP Reti Gas, è concessionaria per la gestione del servizio di distribuzione del gas in codesto Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding); e, tramite la controllata Asco TLC, ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica, in grado di offrire l'accesso a piattaforme informatiche di ultima generazione, in codesto Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	22.243.547,00
2014	24.463.829,00
2013	17.419.429,00
2012	14.297.067,00
2011	-10.115.899,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	28.800,00
Compensi componenti organo di controllo	71.941,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	22.333.808,00
2014	24.567.144,00
2013	18.076.348,00
FATTURATO MEDIO	21.659.100,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Fusione con Asco TLC S.p.a. (incorporazione di Asco TLC in Asco Holding), società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. C) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, ATS Srl ha ottenuto direttamente l'affidamento della gestione dei servizi e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato. In data 11 luglio 2007 l'Assemblea dell'AATO (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato, nel territorio Destra Piave ad Alto Trevigiano Servizi Srl per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della destra Piave, con l'intendimento di assorbire il servizio delle società Schievenin Alto Trevigiano Srl, Schievenin Gestione Srl, SIA Spa, SIC ed i Comuni a gestione diretta. Nel 2010 l'AATO Veneto Orientale, nell'ottica di una politica di progressivo governo unitario delle forme di gestione delle risorse idriche all'interno del bacino e in osservanza a quanto previsto dalla normativa, ha ritenuto opportuno sottoscrivere un'unica Convenzione così da regolare in modo univoco ed unitario la gestione nel medesimo territorio di competenza del Gestore Alto Trevigiano Servizi Srl.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Attività svolta:	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	(d)
-------------------------	--	-----

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	0

	Importi in euro
Costo del personale (f)	10.555.974,00
Compensi amministratori	106.925,00
Compensi componenti organo di controllo	37.440,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.896.158,00
2014	2.848.489,00
2013	227.905,00
2012	172.145,00
2011	800.993,00

FATTURATO		Importi in euro
2015		47.745.718,00
2014		43.863.620,00
2013		43.096.854,00
FATTURATO MEDIO		44.902.064,00

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui si parla in precedenza.

azioni da intraprendere.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è strumentale ad Alto Trevigiano Servizi Srl. Nasce dalla trasformazione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una "patrimoniale" per la salvaguardia del patrimonio e un'altra "gestionale" per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (Alto Trevigiano Servizi Srl). L'operazione di scissione ha tratto origine dalla riforma dei servizi pubblici, in particolare dall'art. 35 della legge n. 448/2001 e poi dal D.L. n. 269/2003, nonché dalla volontà dei soci di creare una netta divisione tra chi ha la proprietà delle infrastrutture strategiche e chi le utilizza ai fini dell'erogazione dei servizi supportati dall'art. 113 del T.U.E.L. che stabiliva una netta separazione tra la proprietà degli impianti e la gestione degli stessi. Direttamente non produce servizi di interesse generale o strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ma Alto Trevigiano Servizi non potrebbe operare senza gli impianti, le reti e le altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: Schievenin Alto Trevigiano Servizi Srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	11.020,00
2014	9.372,00
2013	10.814,00
2012	35.908,00
2011	11.163,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	2.577,00
Compensi componenti organo di controllo	6.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	3.229,00
FATTURATO MEDIO	1.076,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☒
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☒

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società avente come oggetto sociale la gestione del patrimonio non rientra in nessuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U. ed è priva di dipendenti

Azioni da intraprendere:

Fusione per incorporazione della società Schievenin Alto Trevigiano in Alto Trevigiano Servizi Srl. Alla data di predisposizione del presente documento l'operazione si è già conclusa. La società è stata incorporata in data 29 luglio 2017 con atto repertorio n. 769

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Diretta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1,56	La società gestisce il servizio idrico integrato come disposto dall'Autorità di Ambito Territoriale (ATO). Allo stato attuale non esiste alcun Ente/Società che svolga attività analoga nel territorio.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., società con un capitale sociale di euro 3.912.177 controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%), rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b) (assenza di dipendenti) e nel contempo ad attuare una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società. Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con un utile di euro 1.597.000. Asco TLC ha un consiglio di amministrazione di 5 componenti, un collegio sindacale di 3 componenti; la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Codesto Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.: (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione; (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione; (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.; (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

(f)

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La fusione comporterà un risparmio dei costi generali per effetto della riduzione delle società da due a una, tra cui i costi per il venir meno del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, della società di revisione di Asco TLC, il cui costo complessivo nel 2016 è stato di euro 55.395,96. La stima dettagliata dei risparmi attesi sarà contenuta nel progetto di fusione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06, "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Quota di partecipazione detenuta: 2,7 (b)

Denominazione società partecipata: SHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: Locazione immobiliare di beni o in leasing (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

In data 29/07/2017 l'Assemblea dei soci della società ATS srl ha deliberato la fusione tra la stessa società e la società SAT srl mediante incorporazione.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione	Dir_1	ASCO HOLDING SPA		Un anno dall'approvazione del presente atto ricognitivo	NO
	Dir_2	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL		Realizzata in data a luglio 2017	NO

Il verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Tormena Marianella

IL SEGRETARIO

dott. Mario Favaro

.....
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li. 11.12.07.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune in data prot.n....., e che la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.

Li
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO